

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA  
REGGIO CALABRIA**

**Ordinanza n.1**

**I L D E C A N O**

**Visto** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, approvato con decreto rettorale n. 390 del 29.06.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 22 e 64 del citato Statuto di autonomia che dettano norme in ordine alle elezioni per il rinnovo, tra le altre, della carica di Rettore;

**Rilevato** che con l'inizio dell'anno accademico 2010-2011 andrà a scadere il mandato rettorale in corso relativo al quadriennio 2006-2010;

**Considerato**, pertanto, che, ai sensi del 5° comma dell'art. 64 dello Statuto, occorre, indire le elezioni per il rinnovo della carica di Rettore per il quadriennio 2010-2014;

**Preso atto** della Decisione del Consiglio di Stato n. 1793 del 19 dic. 2008 che, con riferimento ai limiti applicativi del comma 12 dell'art. 22 dello Statuto citato, ha ritenuto che la predetta "norma debba essere interpretata nel senso che il *quorum* strutturale del 60% degli aventi diritto tra i professori di ruolo sia richiesto anche nel ballottaggio";

**ORDINA**

**Articolo 1 - Sono indette, per giorno 8 giugno 2010, le elezioni per la nomina del Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per il quadriennio 2010-2014.**

**Articolo 2 - L'elettorato passivo** spetta ai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno (o che all'atto della candidatura producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina) che abbiano presentato la loro candidatura sulla base di un programma comunicato pubblicamente.

**Le candidature, corredate dal programma, devono essere trasmesse al Decano entro le ore 12,00 del giorno 19 maggio 2010.**

**Art. 3 -L'elettorato attivo** spetta:

a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori;

c) al personale tecnico-amministrativo;

d) agli studenti eletti in seno ai Consigli di facoltà.

Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere b) e c) è pesato rispettivamente nella misura del 20% e del 12,50% del voto dei professori di ruolo. Il voto della componente di cui alla lettera d) è pesato nella misura del 50% del totale dei loro rappresentanti in seno ai Consigli di facoltà.

**Articolo 4 -** Le votazioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 60 % degli aventi diritto tra i professori di ruolo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 11 dello Statuto di autonomia, viene eletto Rettore il candidato che consegua il 50% più uno dei voti espressi dai professori di ruolo aumentato del numero dei voti equivalenti espressi dalle altre categorie di cui al precedente art. 3. Nel caso in cui non partecipi alla votazione almeno il 60% degli aventi diritto tra i professori di ruolo oppure nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei voti come sopra determinata, **si procederà ad altre due votazioni, rispettivamente nei giorni 10 e 11 giugno 2010.** Qualora



anche in queste ultime votazioni non si verificano le condizioni previste per la elezione del Rettore, **il giorno 16 giugno 2010 si procederà al ballottaggio** tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Tuttavia, qualora anche nel ballottaggio, non partecipi alla relativa votazione almeno il 60% degli aventi diritto tra i professori di ruolo, si procederà, conformemente alla decisione del Consiglio di Stato richiamata in premessa, a una nuova votazione di ballottaggio in data che sarà stabilita con ulteriore Ordinanza. E così fino al conseguimento della votazione utile ai sensi dell'art. 22, comma 12 dello Statuto.

Tutte le predette votazioni si svolgeranno presso i locali della Facoltà di Ingegneria dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

**Articolo 5** – Sono costituiti quattro seggi, uno per ciascuna componente elettorale. Presso ciascun seggio sono predisposte, a cura della Direzione Amministrativa, una o due cabine ed un'urna per la raccolta delle schede votate, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, oltre al materiale necessario per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Con apposita ordinanza si provvederà alla nomina delle Commissioni Elettorali preposte alle operazioni di ciascun seggio.

**Articolo 6** – Prima di dare inizio alle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale devono controllare la integrità delle schede vidimandole con il timbro dell'Università ed apponendovi la firma del Presidente dello stesso Seggio.

Aperta la votazione, il Presidente del Seggio consegna a ciascun elettore, previa sua identificazione, la scheda elettorale. L'elettore, da parte sua, apporrà la propria firma sull'elenco dei votanti.

Per votare l'elettore scriverà in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello nella riga tracciata, il cognome ed il nome di colui che intende designare.

Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, sarà consegnata al Presidente che, presente l'elettore, la introdurrà nell'apposita urna.

Deve in ogni caso essere assicurata la segretezza del voto a cura e responsabilità della Commissione del seggio elettorale.

All'ora di chiusura del seggio sono ammessi al voto solo gli elettori che si trovino già nei locali del seggio stesso.

**Articolo 7** – Trascorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, la Commissione del seggio elettorale effettua le seguenti operazioni:

- a) sigilla l'urna contenente le schede votate;
- b) accerta il numero dei votanti;
- c) redige e sottoscrive apposito processo verbale dal quale deve, tra l'altro, risultare:
  - il numero delle schede consegnate al seggio elettorale;
  - il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimaste non vidimate;
  - il numero delle schede distribuite e quello delle schede votate e, qualora le quantità non coincidano, ne dovrà specificare le ragioni;
  - il numero delle schede annullate e di quelle non utilizzate;
- d) allega al verbale, quale parte integrante, gli elenchi dei votanti.

Terminate le suddette operazioni preliminari, il Presidente del seggio n. 1, presso cui votano i docenti di prima e seconda fascia, accerta che la percentuale dei votanti abbia raggiunto il 60% degli aventi diritto tra i professori di ruolo, quindi, ne dà formale comunicazione ai Presidenti degli altri seggi per dare inizio alle operazioni di spoglio. Diversamente, dichiara nulle le votazioni rinviandole alla successiva tornata elettorale.



**Articolo 8** – Lo spoglio delle schede, per il computo dei voti, sarà effettuato dai componenti di ogni seggio, coadiuvati, ove preventivamente richiesto e per meri adempimenti burocratici, da personale di segreteria messo a disposizioni dall'Amministrazione Universitaria.

Lo spoglio è pubblico ed ha inizio appena ricevuta la comunicazione del Presidente del seggio n. 1 del raggiungimento del prescritto "quorum" del 60%.

Il Presidente di ogni seggio, constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli, procede all'apertura dell'urna, estrae le schede una alla volta e ne dà lettura per il computo dei voti.

Sono annullate le schede non conformi alle prescrizioni della presente Ordinanza o che rechino segni di riconoscimento mentre, per quanto non previsto, il seggio delibererà a maggioranza, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge elettorale vigente per le elezioni comunali, in quanto applicabile.

Le Commissioni dei seggi redigono, di tutte le operazioni, puntuale processo verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, è consegnato al Presidente del seggio n. 1, il quale procede alla determinazione delle equivalenze dei voti espressi dalle componenti di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 3 della presente Ordinanza e, quindi, al computo dei voti interi riportati da ciascun candidato.

Ciascun seggio provvederà, quindi, a sigillare in plichi appositamente predisposti le schede delle votazioni, le copie dei verbali, le tabelle di scrutinio e gli elenchi dei votanti. Detti plichi verranno consegnati al Responsabile preposto dall'Amministrazione.

**Articolo 9** – Il Presidente del seggio n. 1 dichiara eletto a Rettore il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi dai professori di prima e di seconda fascia aumentati dei voti equivalenti espressi dalle altre categorie dei votanti.

In sede di ballottaggio dichiarerà eletto a Rettore il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti, semprechè i professori di ruolo votanti abbiano superato il *quorum* del 60% degli aventi diritto.

**Articolo 10** – Le procedure di cui alla presente Ordinanza saranno osservate in occasione di tutte le eventuali votazioni previste nel calendario di cui agli articoli 1 e 4.

**Reggio Calabria 3 maggio 2010**

**Il Decano**

(Prof. Rosario Pietropaolo)

